REGOLAMENTO (UE) 2025/262 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2025

che stabilisce la riapertura delle attività di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera greca mediante abrogazione del regolamento (UE) 2024/3250

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 , che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio ([2]) fissa i contingenti per il 2024.

(2) Il 4 dicembre 2024 la Grecia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la sua decisione di vietare le attività di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo a decorrere dal 7 novembre 2024.

(3) Il regolamento (UE) 2024/3250 della Commissione ([3]) ha vietato le attività di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera greca.

(4) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità greche il 10 dicembre 2024, la Grecia dispone nuovamente di un quantitativo per il contingente relativo a tale stock a seguito di scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). È pertanto opportuno riaprire, fino a nuova comunicazione, le attività di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera greca o immatricolati in Grecia.

(5) Tale riapertura delle attività di pesca dovrebbe prendere effetto il 9 dicembre 2024 in modo che il quantitativo di tonno rosso in questione possa essere pescato prima della fine del 2024.

(6) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2024/3250 a decorrere dal 9 dicembre 2024.

(7) Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio della certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento in quanto è nuovamente disponibile un contingente per tale stock,

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2024/3250 della Commissione, del 20 dicembre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera greca (GU L, 2024/3250, 31.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3250/oj).

([4]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono riaperte, per la campagna di pesca 2024, le attività di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera greca o immatricolati in Grecia di cui all'allegato.

Il regolamento (UE) 2024/3250 della Commissione è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 9 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2025

Per la Commissione
a nome della presidente
Costas KADIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

N.	32/TQ257 - Riapertura
Stato membro	Grecia
Stock	BFT/AE45WM (incluse condizioni speciali per: BFT/*641, BFT/*643, BFT/*8301, BFT/*8302, BFT/*8303F)
Specie	Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)
Zona	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo
Data di chiusura	7 novembre 2024
Data di riapertura	9 dicembre 2024